

B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile
R

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Parere sulla Razionalizzazione annuale delle società partecipate – ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 175/2016 e ai sensi del decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TU) – determinazioni del Comune di Costigliole Saluzzo (*art. 239, comma 1, lettera b) – del D.Lgs. n. 267/2000*)

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 esecutiva a sensi di legge,

premess

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta di Consiglio Comunale n.177 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle società partecipate – ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 175/2016;
- considerato quanto disposto dal D.Lgs 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 20, Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TU) che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- viene allegato il prospetto B alla presente deliberazione, dettaglio della partecipazione detenuta dal Comune di Costigliole di Saluzzo che costituisce parte integrante e sostanziale;

- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20 comma 2, impone la dismissione delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori superiore ai dipendenti o delle partecipate che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse;

- preso atto che il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; in particolare i limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (art. 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12 quinquies del TU).
- Premesso che l'art. 20 vieta le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- Per tale ipotesi, l'art. 26 (comma 12 quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici , che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- Premesso che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'art. 4 del TU o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2, del TU;
- Premesso che l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e tale provvedimento di revisione è stato aggiornato il 20 novembre 2019;
- Tenuto conto della revisione del 2015 e del 2018, il Comune risulta titolare delle partecipazioni societarie di cui in allegato B;

- Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175 /2016, è stato predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 allegato al presente parere alla lettera B;
- preso atto e rilevato che a seguito della revisione di razionalizzazione delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il loro mantenimento in particolare nella società ACDA S.p.A. e dall'analisi ricognitiva effettuata per quanto rilevato, la società ACDA S.p.A. non rientra tra le casistiche previste ai punti del comma 1 art. 20 del D.Lgs 175/2016;

dato atto

- che è stato acquisito parere in ordine di regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL) dei responsabili di servizio interessati;

il sottoscritto Revisore,

- con riferimento i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi e preso atto della proposta di Consiglio Comunale n. 177 del 6 dicembre 2019 e dell'allegato B dal quale di evince che il Comune di Costigliole Saluzzo possiede dal 23.09.2016 una partecipazione diretta nell'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A S.p.A.), società operante nella gestione del servizio idrico integrato e di cui si detiene una quota pari allo 0,02000%.

Le attività svolte dalla società partecipata A.C.D.A S.p.A. sono riconducibili all'art. 4 comma 2 lett. a o d del D.Lgs 175/2016. Inoltre ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. 175/2016 si rileva, dai dati e dalle informazioni disponibili i seguenti parametri, tutti rispettati:

Rapporto Amministratori / dipendenti	Attività analoghe	Fatturato medio triennio precedente > a 1.000.000 di euro	Eventuale risultato negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti	Economicità della gestione	Necessità di aggregazione
Rispettato	Non rilevate	Rispettato	Non rilevato	Gestione economica	Non rilevato

E il Comune di Costigliole Saluzzo detiene indirettamente una partecipazione in CO. GE. Si Srl scrl che svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera

a).

esprime

parere favorevole

- sul mantenimento della partecipazione sociale in A.C.D.A. S.p.A. detenuta dal Comune di Costigliole Saluzzo, a seguito della revisione di razionalizzazione della partecipazione detenuta, in quanto la suddetta società risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali in ragione dell'art. 149/bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e dell'attuale regolamentazione del SII nel territorio.

Dall'analisi ricognitiva effettuata e dalla stessa verificata, si precisa che la partecipazione sociale in A.C.D.A. S.p.A. non rientra tra le casistiche previste ai punti a) b), c), d), e), f), G), del comma 1 art. 20, del D.Lgs 175/2016.

- Sul mantenimento senza interventi della partecipazione indiretta nella CO.GE. Si Srl scrl rispettando i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 lett. A) del decreto legislativo 175/2016.

Torino li, 13 dicembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI

